

WPS
SERIE 3

25/06/2024
FEDERAZIONE EUROPEA
PER LA GIUSTIZIA

www.perlagiustizia.eu - mail: segreteria@perlagiustizia.eu - Tel 334 5842060

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi 31/01/2024 alle ore 18.30, presso la sede sociale dell'Associazione Federazione Europea per la Giustizia in via Gastione, 1, RE, si è riunita, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Rinnovo cariche sociali
- 2) Nuovo indirizzo sede sociale
- 3) Varie ed eventuali

Sono presenti n.12 soci su un totale di 21 soci iscritti. Viene chiamato a fungere da Presidente dell'Assemblea la socia Catellani Luisa e da Segretario il socio sig. Elisa Buso.

Si procede con il primo punto all'ordine del giorno, chiedendo ai soci se sono d'accordo di incaricare allo spoglio il sig. Coli Bruno in quanto estraneo alla compagine associativa e viene approvato all'unanimità.

Il voto avviene in modalità segreta, dando ad ogni socio foglio e biro, uguali per tutti, nei quali apporre il proprio voto scrivendo fino a un massimo di 5 nominativi per la composizione del Consiglio Direttivo.

Il sig. Coli Bruno raccoglie i fogli da ogni socio e verificandone la correttezza numerica, procede con lo spoglio e presenta i risultati delle votazioni:

hanno votato N. 12 soci.

Sig. Bramini Sergio (N°1 preferenze)

Sig. Lazzari Marco Sergio (N° 8 preferenze)

Sig. Veltra Muffo (N°6 preferenze)

Sig. Rosario Leo (N° 8 preferenze)

Sig. Pastore Giovanni (N°5 preferenze)

Sig. Marco Bulfon (N°6 preferenze)

Il Presidente procede quindi alle relative nomine:

Sig. Bramini Sergio consigliere

Sig. Lazzari Marco Sergio consigliere

Sig. Rosario Leo consigliere

Sig. Veitra Muffo consigliere

Sig. Marco Bulfon consigliere

A seduta conclusa si riunirà il Consiglio Direttivo il quale provvederà ad eleggere il presidente e le cariche previste da statuto

Si procede con il secondo punto Stabilendo la nuova sede sociale in via Confalonieri 9° Monza (MB) a far data dal 5/02/2024.

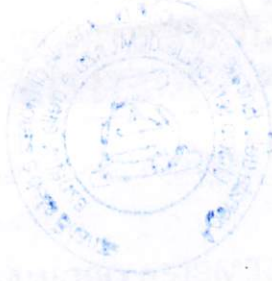
Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed

approvazione all'unanimità del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI MONZA
Registrato addi 25/06/2024
al N. 232,00 Serie 13

Il Presidente



L'ITALIANO Accordi 100% Corretti! -Tolo Cutugno

F24
1550
200,00 €

STATUTO SOCIALE "FEDERAZIONE EUROPEA PER LA GIUSTIZIA-ETS"

TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

Art. 1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione denominata "**FEDERAZIONE EUROPEA PER LA GIUSTIZIA-ETS**" quale associazione di diritto privato ai sensi della normativa tempo per tempo in vigore, d'ora in avanti per semplicità espositiva "Associazione".

Art. 2 – Sede e durata

2.1 L'Associazione, operante a livello Europeo, ha sede legale nel comune di Monza (MB), Via Confalonieri 9A ed ha durata illimitata.

2.2 La sede potrà essere variata, nell'ambito del territorio comunale, senza necessità di modifica statutaria, con delibera del Consiglio Direttivo.

2.3 Gli acronimi "APS" ed "ETS" integreranno la denominazione sociale e potranno essere utilizzati dall'Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), oppure, con limitato riguardo all'acronimo "APS", subordinatamente all'iscrizione dell'Associazione nei registri di settore attualmente esistenti, equiparati al RUNTS ai sensi dell'art. 101, comma 3, d.lgs. 117/2017 e s.m.i. Ogni riferimento al RUNTS contenuto nel presente statuto diventa efficace a partire dal momento di operatività di tale registro.

Art. 3 - Oggetto sociale

3.1 La *FEDERAZIONE EUROPEA PER LA GIUSTIZIA-ETS* è una Associazione di secondo livello che riunisce organizzazioni del Terzo Settore, Enti Pubblici, Istituzioni e soggetti privati; può a sua volta associarsi per le sue attività ad altre istituzioni o ad altri organismi pubblici e privati nelle forme e nelle modalità stabilite nel presente statuto, dalle leggi vigenti e fatte salve le finalità statutarie.

3.2 L'Associazione non ha fini di lucro, ha carattere sociale, svolge attività di utilità sociale, persegue esclusivamente le finalità espresse dallo Statuto o quelle ad esso connesse.

3.3 Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati ad aumento del patrimonio dell'associazione attraverso il potenziamento delle sue strutture immobili o mobili o il consolidamento ed ampliamento delle sue attività istituzionali.

Art. 4 - Finalità

4.1 L'Associazione ha lo scopo di coordinare e realizzare iniziative sociali per obiettivi condivisi contro ingiustizie, incluso promuovere nuove leggi ed iniziative e per bloccare leggi e proposte.

4.2 Ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., nello specifico riconducibili alle lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, D.Lgs. recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della L. 106/2016;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, del D.Lgs 117/2017 e s.m.i., promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27, L. 8 marzo 2000, n. 53, e dei gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, L. 244/2007.

4.3 L'associazione ha anche lo scopo di erogare tramite le associate, servizi di Consulenza, Informazione e Sostegno.

L'Associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano con gli scopi dell'Associazione medesima.

4.4 L'Associazione potrà compiere ogni altra attività che sia, in maniera diretta o indiretta, attinente agli scopi sociali e/o utile al raggiungimento degli stessi.

4.5 L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività:

- attività di formazione e informazione: realizzazione di convegni e studi per la divulgazione e promozione della legalità e della giustizia;

- attività video-editoriale: realizzazione di pubblicazioni, newsletter, atti di convegni, di seminari e di studi e ricerche;

- attività di ricerca: rilevazione, statistica, studio di casi e metodi a sostegno della giustizia e per la tutela di soggetti in situazioni di fragilità;

- sostegno attivo di casi specifici individuati e selezionati dal Consiglio Direttivo, *poiché in situazioni di povertà o rischio* di scivolamento nella povertà ed emarginazione;

- attività di progettazione: progettazione di nuovi servizi a tutela degli imprenditori;

- attività di gestione di servizi: l'Associazione può progettare e coordinare i servizi in ambito legale, finanziario, di contenzioso, di tutela degli espropri, analisi di presunti illeciti; gli stessi sono erogati per tramite delle associate;
- attività di consulenza: consulenza alle associate negli ambiti di attività della Associazione;
- attività di rappresentanza: l'associazione rappresenta gli interessi delle associate, fatta salva l'autonomia di ogni singola associata;
- attività di ricerca di forme di coordinamento e collaborazione al fine di: incrementare le competenze dei soggetti della rete;
- promuovere collaborazioni e scambi di esperienze con altre Istituzioni e sistemi territoriali italiani ed europei;
- condividere, rafforzare e diffondere saperi, esperienze e buone pratiche;
- ottimizzare le risorse unificando le strategie e superando la polverizzazione degli interventi.

4.6 L'Associazione si propone di promuovere forme di ricerca fondi per progetti della stessa e collettivi. Parallelamente si impegnerà a stimolare le capacità delle comunità di trovare risorse locali e favorire la continuità e sostenibilità futura dei progetti.

TITOLO II – SOCI E SOGGETTI SOSTENITORI

Art. 5 – Soci

5.1. Requisiti di ammissione

5.1.1 Possono diventare Soci dell'Associazione Enti Pubblici, Istituzioni e soggetti ed Enti privati che ne condividano gli obiettivi e siano in regola con il pagamento della quota associativa, che ha scadenza annuale.

5.1.2 La richiesta di adesione all'Associazione è formulata dal legale rappresentante del soggetto aderente e/o dal soggetto privato in proprio e dovrà indicare esplicitamente l'accettazione dello Statuto e dei regolamenti e riportare i propri dati anagrafici completi di recapiti telefonici e telematici richiesti dall'Associazione stessa per le eventuali trasmissioni di comunicazioni quali, ad esempio, la convocazione dell'assemblea.

La qualità di socio è intrasmissibile.

5.2. Recesso ed esclusione

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

a) per dimissioni da comunicarsi tramite l'invio di una raccomandata a/r o pec indirizzata al Presidente dell'Associazione almeno tre (3) mesi prima dello scadere dell'anno;

b) per decadenza a seguito della perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta la sua ammissione;

c) per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto e per altri motivi che comportino indegnità o incompatibilità;

d) per ritardato pagamento della quota associativa o altri contributi disposti, per oltre un anno.

5.2.1 La perdita della qualifica di socio e la conseguente esclusione dall'Associazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo previo accertamento, per quanto riguarda la fattispecie di cui ai precedenti punti b), c), d) dei motivi che ne hanno dato luogo, della contestazione dei relativi addebiti e valutazione delle eventuali **discolpe**.

Nel caso previsto dal punto b) l'esclusione deve essere altresì ratificata dall'Assemblea nella prima seduta utile.

5.2.3 Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e deve essere comunicato a mezzo raccomandata a/r all'associato escluso, il quale può ricorrere all'assemblea nei 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione.

L'Assemblea decide solo dopo aver ascoltato, nel contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Il socio escluso non può essere riammesso.

Il recesso, così come l'esclusione non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione.

Art. 6 - Soggetti Sostenitori

6.1 Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone giuridiche o fisiche, pubbliche o private, che, condividendone le finalità, danno un loro contributo economico, anche in forma di cessione di beni e/o prestazione di servizi. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto di presentare proposte all'Associazione.

6.2 L'adesione all'Associazione dei Soggetti Sostenitori è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è regolata da un accordo di collaborazione che ne indica le caratteristiche e la durata.

Art. 7 – Diritti ed obblighi degli associati

7.1 I soci devono versare annualmente la quota associativa e possono essere chiamati a contribuire alle spese con contributi finalizzati allo svolgimento di specifiche attività associative come deliberato, dal Consiglio Direttivo;

7.2 L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato escludendo ogni forma di discriminazione.

7.3 Gli associati hanno diritto a:

- Partecipare all'assemblea;
- Votare (direttamente o per delega) il bilancio ed ogni altra proposta di delibera;
- Esercitare l'elettorato attivo e passivo per le cariche associative;
- Concorrere al raggiungimento degli scopi associativi;
- Essere informati e accedere ai documenti ed agli atti dell'Associazione;
- Usufruire dei servizi dell'Associazione;
- Esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo;
- Essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata in favore dell'Associazione purchè documentate entro i limiti ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Gli associati sono tenuti a:

Osservare le norme del presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;

- Contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- Versare regolarmente la quota sociale annuale;
- Svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- Astenersi da qualunque comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

- I soci si impegnano a non utilizzare nome, dati, informazioni dell'Associazione, per promuovere a fini di lucro proprie attività.

L'attività degli associati svolta in favore dell'Associazione si presume prestata in libera scelta, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

TITOLO III – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 - Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente;
- I Local Presidents, in qualità di rappresentanti locali.
- il Comitato Scientifico, se nominato;
- l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla Legge;
- Il Consiglio dei Revisori, se nominato.

Il Consiglio dei Revisori, se nominato, decade qualora si istituisca l'organo di controllo nei casi previsti dalla legge.

Fatta eccezione dunque per l'organo di controllo e/o il Consiglio dei Revisori, tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

Gli interessati hanno peraltro diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del loro mandato, purché documentate e approvate dal consiglio direttivo.

Art. 9 – L'Assemblea dei Soci

9.1 L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai legali rappresentanti dei soggetti soci o loro rappresentanti formalmente delegati, in regola con il versamento della quota associativa, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, ai sensi dell'art. 24, comma 2, D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

9.2 L'assemblea è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente, che la presiede, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto ai Soci da inviare con lettera raccomandata a/r o e-mail o qualsiasi strumento telematico confermato dal destinatario con lo stesso mezzo, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero mediante avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 (venti) giorni prima.

Deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno 1/10 (un decimo) dei Soci.

9.3 Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'orario dell'adunanza.

9.4 Il Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante ~~con~~-delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a 500 (cinquecento) e di 5 (cinque) associati in quelle con un numero di associati superiore a 500 (cinquecento).

9.5 L'assemblea **ordinaria** è valida in prima convocazione se è presente (anche in videoconferenza ove tecnicamente possibile) la maggioranza dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione, ed in particolare:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
- nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo;
- nomina e revoca, quando previsto dalla legge o richiesto dall'Assemblea il soggetto incaricato della

Revisione dei Conti;

- delibera sulla proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approva il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal

Consiglio Direttivo;

- determina l'importo della quota sociale annuale;
- delibera sulle richieste di adesione su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità

nei loro confronti;

- approva le linee generali del programma di attività biennali dell'Associazione;
- approva gli eventuali regolamenti interni su proposta del Consiglio Direttivo;
- si pronuncia su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- delibera su ogni altro oggetto che il presente Statuto o la legge riservino alla sua competenza nonché

su quelli che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle.

L'Assemblea ordinaria si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

9.6 L'Assemblea straordinaria delibera su:

- approvazione di modifiche allo Statuto e dell'atto costitutivo;
- trasferimento della sede legale;
- scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

residuo, determinandone i modi ed i liquidatori.

Per Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria riguardanti le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto, occorrono la presenza di almeno 3/4 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9.7 Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i Soci, purché in regola con il pagamento della quota.

Le discussioni e deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e conservato in apposito registro nella sede dell'associazione, consultabile da ogni associato.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e pone in essere ogni atto esecutivo necessario alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

10.2 Il Consiglio Direttivo, nello specifico:

- a) elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice-presidente e i Local Presidents.
- b) nomina il Segretario ed il Tesoriere;
- c) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

- e) redige e presenta all'Assemblea il rendiconto economico-finanziario ed il bilancio preventivo;
- f) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- g) determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h) delibera sulle domande di ammissione all'associazione, nonché circa la sospensione, radiazione ed espulsione dei soci;
- i) stipula gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- j) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in generale;
- k) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

10.3 Il Consiglio Direttivo è composto un minimo di 3 a 11 membri, oltre ai Local Presidents in rappresentanza degli Stati partecipanti, eletti dall'assemblea; esso dura in carica tre (3) esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

10.4 Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, i sostituti sono nominati da altri componenti e restano in carica sino alla prima assemblea utile, salvo che venga meno la maggioranza dei componenti nominati dall'Assemblea nel quale caso il Consiglio si ritiene decaduto ed il Presidente o il consigliere più anziano in ordine di età deve convocare senza indugio l'assemblea.

10.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ovvero quando ne facciano richiesta almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni 3 (tre) mesi.

E' presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

10.6 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente (per delega o videoconferenza, ove tecnicamente possibile) la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 11 – Il Presidente

11.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha uso della firma sociale.

11.2 Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

11.3 Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è eletto tra i Consiglieri nella prima seduta utile del Consiglio Direttivo. E' eletto il candidato che ottiene più voti; a parità di voti è eletto il più anziano.

11.4 Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;

11.5 Il Presidente convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art. 12 – Il Segretario, il tesoriere e i Local Presidents.

12.1 Il Segretario ha principalmente i seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;

- essere responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

12.2 Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di novembre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
- provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo, con possibilità di delegare altri membri del Consiglio Direttivo ed altri associati.

12.3 Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere assunte dalla stessa persona.

12.4 Il Local President ha i seguenti compiti:

- rappresentare nel proprio stato la Federazione comunicando l'indirizzo sede di rappresentanza.
- tenere aggiornati e informati i propri associati sulle attività della Federazione aventi per oggetto o collegate all'Europa.
- dare indicazione di voto ai propri associati a riguardo di petizioni, Referendum o Class Action rivolte a modificare o abrogare le Direttive Europee in essere o in preparazione e approvazione.

Art. 13 – Il Consiglio dei revisori dei conti

13.1 Il Consiglio dei Revisori dei conti, qualora istituito dall'Assemblea o obbligatorio per legge, si compone di 3 (tre) membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie, i quali sono rieleggibili;

13.2 E' organo di controllo amministrativo e finanziario, resta in carica quanto il Consiglio Direttivo;

13.3 Il Consiglio dei revisori elegge tra i suoi membri, nella sua prima riunione, un Presidente, che convoca e presiede le riunioni;

13.4 Il Consiglio dei revisori:

- vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del regolamento interno;
- accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio;
- verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei Soci una relazione scritta.

Il Consiglio dei revisori può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Il Comitato Scientifico

14.1 L'Assemblea può, se lo ritiene necessario, prevedere l'istituzione di un organo denominato Comitato Scientifico; questo potrà essere composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 10 (dieci) persone.

La nomina dei suoi componenti spetta al Consiglio Direttivo.

14.2 I componenti del Comitato rimangono in carica sino al termine del mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati; i componenti nominano al loro interno il Presidente che può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto;

14.3 I componenti del Comitato svolgono la loro attività gratuitamente e possono essere rieletti;

14.4 Il Comitato svolge una funzione di indirizzo e di attività consultiva per l'Associazione, al fine di contribuire alle sue scelte strategiche generali.

Art. 15 – L'Organo di controllo

15.1 L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

15.2 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, 2 comma, c.c.

15.3 Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

15.4 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

15.5 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

15.6 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Titolo IV – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO

Art. 16 - Patrimonio dell'Associazione e risorse economiche

16.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi dei Soci;
- contributi dello Stato, Regioni, Enti locali, Istituzioni pubbliche e private finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi;
- contributi dell'Unione Europa ed Organismi internazionali;
- erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
- entrate compatibili con le finalità sociali in accordo con lo Statuto;
- liberalità, donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convezioni;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2, D.Lgs. 117/2017 e s.m.i;
- beni immobili e mobili;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- ogni altro tipo di entrata prevista per Legge.

16.2 Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

16.3 L'eventuale avanzo di gestione verrà accantonato in un apposito fondo di riserva indivisibile da utilizzare tassativamente, come detto sopra, nel modo stabilito dall'art. 3.3.

E', pertanto, esclusa la possibilità di una sua distribuzione fra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'Associazione che all'atto del suo scioglimento.

16.4 Nello specifico i versamenti al fondo comune sono a fondo perduto; in nessun caso (neppure in caso di scioglimento dell'Associazione, estinzione, morte, recesso o esclusione) può farsi richiesta di quanto versato;

16.5 La quota associativa non è restituibile in caso di recesso, decesso, scioglimento o perdita della qualità di associato, non è trasmissibile né è soggetta a rivalutazione.

Art. 17 – Il Bilancio o Rendiconto economico-finanziario

17.1 Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato al Consiglio Direttivo per la sua approvazione in Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo;

17.2 Il rendiconto economico-finanziario deve essere depositato presso la sede dell'Associazione per 15 (quindici) giorni, ovvero messo a disposizione dei soci con le modalità definite nel regolamento.

17.3 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;

17.4 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

17.5 Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Titolo V – Esercizio sociale, Modifica dello Statuto e Scioglimento e liquidazione

Art. 18 - Esercizio sociale

18.1 L'esercizio sociale ha inizio il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio inizia dalla data di costituzione e termina il 31 dicembre dell'anno.

18.2 Entro il 30 Aprile il Consiglio Direttivo presenta per l'approvazione all'Assemblea Ordinaria il rendiconto economico finanziario dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo dell'anno in corso.

Art. 19 - Modifica dello Statuto

19.1 Il presente Statuto è modificato dall'Assemblea, con la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 20 - Scioglimento e liquidazione

20.1 Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria.

20.2 In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art. 45, comma 1, D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., e salva diversa destinazione imposta o prevista dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.

Nel caso in cui l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, D.Lgs 117/2017 e s.m.i.

Titolo VI – Norme transitorie

Art. 21 - Norme transitorie

21.1 Le parti, come rappresentate, precisano che il nominato Consiglio Direttivo dovrà, assumendone il relativo obbligo, dare impulso nel più breve tempo possibile al procedimento di riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione.

Titolo VII – Disposizioni finali

Art. 22 – Disposizioni finali

22.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le vigenti disposizioni legislative in materia.

22.2 In caso di controversia riguardante l'applicazione, l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente Statuto i soci si impegnano a non aderire altra Autorità oltre all'Assemblea dei soci.

Letto, confermato e sottoscritto

Monza, li 5/02/2024

Presidente: Sergio Bramini

Vice Presidente: Marco Bulfon

